

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Viù a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Ricchiaglio, assentita a Sagi s.r.l.

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4327 del 16/7/2024:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi del 22/2/2024 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa e fatto salvo quanto riportato al successivo punto 2);

2) di dare atto che, per le motivazioni riportate in premessa, con riferimento alle opere di rete individuate nel preventivo di connessione depositato da S.A.G.I srl, il procedimento è sospeso per quello che riguarda l'ottenimento delle autorizzazioni inerenti il tratto a valle di quello tra la cabina di consegna e l'esistente linea elettrica aerea; conseguentemente S.A.G.I srl potrà avviare i lavori esclusivamente in subordine alla attestazione da parte di e-distribuzione SpA della possibilità di una connessione dell'impianto in via transitoria;

3) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a S.A.G.I srl con sede legale in Cafasse – Via Roma n. 178, C.F./P.IVA 02197350016, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 16/5/2022 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Viù, in conformità al progetto descritto al successivo punto 4) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nella premessa medesima, nel provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale e nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dal Torrente Ricchiaglio in Comune di Viù in misura di una portata massima pari a 195 litri/s e di una portata media pari a 164 litri/s, per produrre sul salto di metri 133,70 la potenza nominale media di kW 215 - con restituzione nel medesimo Torrente e nel medesimo Comune.

Le opere di connessione approvate con il presente provvedimento (tratto tra la cabina di consegna e la linea elettrica aerea) e rappresentate negli elaborati progettuali di cui al successivo punto 4), verranno costruite ed esercite, in base alle modalità di accettazione del preventivo, a cura di e-distribuzione SpA;

4) di approvare il progetto definitivo costituito dagli Elaborati e Tavole di cui all'**allegato 6** del presente provvedimento, depositato e conservato agli atti in forma digitale ed al quale occorrerà riferirsi per i relativi controlli;

5) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003; conseguentemente, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il decreto di esproprio dovrà essere emanato entro 5 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, che dispone la pubblica utilità dell'opera. La scadenza di tale termine determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; eventuale proroga potrà essere disposta per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, previa richiesta, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i quattro anni;

6) di dare atto che la presente Autorizzazione Unica costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di Viù; in particolare, con il punto 4) del presente provvedimento vengono approvati,

tra gli altri, gli elaborati urbanistici. Come indicato nella D.G.R. n. 5-3314 del 30/1/2012, l'aggiornamento complessivo dello strumento urbanistico vigente, se del caso, dovrà essere effettuato dal Comune interessato successivamente al presente provvedimento in occasione della prima variante allo strumento stesso;

7) di dare atto che, sulla base di quanto descritto in premessa, il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato esperito a norma di legge e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, servitù ed occupazione temporanea limitatamente a quanto risulta dal piano particellare definito come al precedente punto 4); detto vincolo, ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.P.R., ha durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, decorsi i quali lo stesso perde efficacia e se, del caso, dovrà essere reiterato; i beneficiari dell'apposizione del vincolo sono S.A.G.I srl ed e-distribuzione SpA per quanto concerne la servitù di elettrodotto nel tratto tra la cabina di consegna e la linea elettrica aerea esistente;

8) di stabilire che, oltre a quanto già definito nei precedenti punti, la presente Autorizzazione comprende o sostituisce i seguenti atti di assenso:

- nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o condotte metalliche sotterrate ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 259/2003 (**allegato 1**);
- nulla osta su vincolo archeologico ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (**allegato 2**);
- nulla osta in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e di compatibilità ai sensi del PAI, parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area ai sensi della D.G.R. 18-2555 del 9/12/2015, autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i., parere in linea tecnica ai fini del rilascio della concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ai sensi del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R (**allegato 3**);
- parere del Servizio Tutela Fauna e Flora in data 23/2/2024 prot. n. 26953 (**allegato 4**);
- variante urbanistica, ai sensi dell'art. 17bis, comma 15bis della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico;
- parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale, ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i.;
- nulla osta per interferenze con la viabilità comunale, ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i. e del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.;
- adempimenti in materia di terre e rocce da scavo, ai sensi del D.P.R. 120/2017 e s.m.i.;
- parere sul progetto di reinserimento e recupero ambientale;
- nulla osta per operazioni di rimboschimento a titolo di compensazione ambientale nel Parco del Colle del Lys, ai sensi del D.P.G.R. 20/9/2011 n. 8;
- parere in materia sanitaria, ai sensi del D.P.R. 447/1998 e s.m.i.;
- nulla contro Demanio Militare;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...).

I titolari sono tenuti, nel corso della realizzazione dei lavori, a seguire le prescrizioni operative del gestore del Servizio Idrico Integrato per tutto quanto riguarda, ove occorra, le interferenze con le infrastrutture potabili;

9) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

10) poiché l'intervento comporta necessità di attuazione della procedura espropriativa, i beneficiari del vincolo sono tenuti, entro sei mesi dalla data in cui verrà comunicata l'avvenuta conclusione

delle attività di cui all'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. concernenti la comunicazione alle ditte espropriande della approvazione del progetto definitivo e della apposizione del vincolo, a presentare alla competente Direzione della Città metropolitana di Torino domanda di delega all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non venga rispettato detto termine;

11) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 8), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni tre dalla data del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere rilasciate a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Resta in ogni caso fermo quanto già specificato al punto 2) circa la necessità di previa attestazione da parte di e-distribuzione della possibilità di una connessione dell'impianto in via transitoria.

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori i titolari sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a:

- con riferimento alla potenziale presenza di amianto nelle aree oggetto di intervento, condividere con il Centro regionale Amianto di Arpa Piemonte le soluzioni tecniche specifiche idonee per lo stato effettivo dei luoghi, senza alcun vincolo in merito ad eventuali approfondimenti che potranno essere richiesti in merito allo stato degli affioramenti lungo l'intero sviluppo dell'impianto; dare comunicazione all'ASL territorialmente competente del piano di lavoro recependo le eventuali prescrizioni in merito; dare comunque adempimento a tutte le prescrizioni di cui alla citata determina di esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale e al contributo tecnico scientifico di Arpa allegato alla presente (allegato 5);
- aggiornare il piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo in modo da recepire le variazioni progettuali intervenute, con particolare riferimento al reimpiego del materiale in esubero nella zona della centrale di produzione, ed ottemperare comunque alle prescrizioni riportate nel suddetto contributo tecnico di Arpa (allegato 5);
- effettuare una verifica della presenza di piante esotiche invasive di cui alle apposite black list regionali, nell'ultimo periodo vegetativo utile a tale scopo, attuando in caso di esito positivo i protocolli di gestione e monitoraggio pubblicati sul sito della Regione Piemonte, e dare immediata comunicazione ad Arpa Piemonte di tutto quanto effettuato;
- comunicare ad Arpa Piemonte le date delle singole campagne di monitoraggio ancora da condurre entro quindici giorni prima della loro effettuazione;
- ottenere dal Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino la concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ai sensi del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R;
- sottoscrivere con il Comune di Viù idonea Convenzione per l'occupazione/utilizzo delle proprietà comunali, ivi inclusi i sedimi stradali;
- con riferimento all'intervento compensativo di rimboschimento da attuare nel Parco del Colle del Lys, comunicare l'avvio del cantiere con almeno 15 giorni di anticipo alla Direzione Sistemi Naturali di questa Amministrazione; detti lavori dovranno essere eseguiti nel corso della prima stagione vegetativa utile successiva all'inizio lavori per la costruzione dell'impianto idroelettrico, ed essere eseguiti in conformità all'elaborato n. 32 agg.to Aprile 2022 indicato al punto 4) del presente provvedimento;
- stipulare, sulla base degli schemi predisposti da questa Direzione e disponibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, apposite garanzie finanziarie a beneficio della Città metropolitana di Torino, a copertura rispettivamente della effettuazione degli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della vita utile dell'impianto (per un importo pari a quello definito nel relativo progetto approvato al precedente punto 4), nonché della effettiva

realizzazione dell'impianto (per un importo pari a 50,00 Euro/kW della potenza media nominale di concessione); in nessun caso i lavori potranno avere inizio in assenza della previa accettazione delle suddette garanzie da parte dell'Amministrazione beneficiaria; inoltre, qualora nel corso della durata della vita utile dell'impianto venisse meno, in capo al fidejussore, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'elenco speciale degli Intermediari Finanziari, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.e i. della Banca d'Italia, il titolare dovrà obbligatoriamente presentare una nuova fidejussione, alle stesse condizioni della precedente sottoscritta, avvalendosi di intermediari sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate ad esercitare il ramo cauzione, intermediari finanziari iscritti nel succitato elenco); il mancato rinnovo della garanzia prima della scadenza potrà essere motivo di revoca del presente provvedimento, e di diffida al titolare affinché provveda a dare attuazione al progetto di reinserimento e recupero ambientale dei luoghi;

12) i titolari sono tenuti a comunicare con almeno quindici giorni di anticipo a questa Direzione, al Comune di Viù, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune/i territorialmente interessato/i e alla Regione Piemonte.

I titolari sono comunque tenuti alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; altresì sono fatti salvi gli adempimenti di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

13) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;

14) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

15) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

16) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 4) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, nonché in attuazione degli indirizzi e delle direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2;

17) di stabilire che S.A.G.I. srl, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 4); in merito a detti interventi ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente

provvedimento, di rinnovare la garanzia citata al precedente punto 11), stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo in base all'indice ISTAT, almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della vita utile dell'impianto;

18) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

19) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, ai titolari della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;

20) di dare notizia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ai proprietari dei beni interessati dall'intervento; contestualmente sarà data loro notizia della D.D. n. 3101 del 21/6/2021, con la quale la precedente D.D. n. 246-10353 del 15/4/2016 di Autorizzazione Unica è stata oggetto di provvedimento espresso di dichiarazione di decadenza, e conseguentemente della nuova durata del vincolo apposto con il provvedimento oggetto della presente istruttoria; detta comunicazione sarà rivolta, per quanto riguarda la sola prima parte, anche alle ditte i cui terreni sono stati viceversa stralciati dalla presente procedura;

21) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

22) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

23) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino

24) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"